

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01630/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1630 del 2018, proposto da

MASSERIA OLIVAZZA AZIENDA AGRICOLA S.S.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Silvestri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, sito in Palermo nella Via Domenico Costantino n. 52;

contro

l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Sato, domiciliata ex lege in Palermo nella Via Alcide De Gasperi n.81;

nei confronti

Coltivazioni Solari S.r.l., Famnic Società Semplice non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del D.D.G. n. 1501 del 25.06.2018 dell' Assessorato Regionale dell'Agricoltura,

dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 2 - Interventi relativi alle produzioni agricole zootecniche – PSR Sicilia 2014-2020 - Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, pubblicato il 26 giugno 2018, con il quale sono stati approvati gli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto con i motivi di non ammissibilità, delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo (p.25) con il relativo punteggio e/o del numero minimo dei criteri di selezione convalidati (n.2) con i motivi di esclusione, delle domande di sostegno non ammissibili con i motivi di non ammissibilità e delle domande di sostegno non ricevibili con i motivi di non ricevibilità - Allegato 1 e Allegato 2.

- dell'avviso del 2 marzo 2018 con il quale il Dirigente del Servizio 2 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – ha indicato nel 7.3.2018 la data ultima per presentare la documentazione richiesta a dimostrazione della cantierabilità del progetto;

NONCHE'

di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato ancorchè non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2018 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO

- che, ad una prima sommaria cognizione, non appaiono implausibili le censure con le quali la ricorrente lamenta che il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, per la presentazione del progetto cantierabile, non poteva decorrere se non dal momento della decisione in ordine all'istanza di revisione del provvedimento dell'amministrazione che, in un primo momento, aveva dichiarato l'irricevibilità della sua domanda, decisione che tuttavia non è stata mai comunicata alla ricorrente;

- che alle esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente può essere data adeguata tutela imponendo all'Amministrazione il riesame della domanda alla luce delle censure dedotte in ricorso ai fini della rimessione in termini e del vaglio della sua ammissibilità;

RITENUTO peraltro:

- che vada ordinata fin d'ora, ex artt. 27 e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi e collocati nella graduatoria definitiva impugnata;

- che in relazione all'elevato numero dei controinteressati può disporsi, ex art. 52, comma 2, cod. proc. amm. richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax), che parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso mediante pubblicazione sul web, sito ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa

(www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- che la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, debba essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 5;
- che ai fini dell'obbligo dell'Amministrazione di riesaminare la domanda appare congruo assegnare alla stessa il termine di giorni 40 a decorrere dall'avvenuto deposito della prova concernente l'integrazione del contraddittorio;

CONSIDERATO che le spese della presente fase cautelare possono allo stato essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):

- a) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente;
- b) fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 7 novembre 2019;
- c) accoglie, come in motivazione, l'istanza di notificazione per mezzo di pubblici proclami.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Tulumello, Presidente FF

Roberto Valenti, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Giovanni Tulumello

IL SEGRETARIO